



PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Misure precautelari e Misure cautelari

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo la disciplina relativa alle Misure precautelari e alle Misure cautelari.

In particolare, quanto alle prime, andremo ad approfondire:

- l'Arresto in flagranza
- il Fermo
- l'Allontanamento di urgenza dalla casa familiare
- la Convalida

Quanto alle misure cautelari:

- le Condizioni di applicabilità delle misure
- le Misure cautelari personali
- le Impugnazioni
- le Misure cautelari reali

Bene, non ci resta che cominciare...

Le Misure precautelari

Le Misure precautelari sono provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale e sono disciplinate nel Titolo VI del Libro V del c.p.p.

Tali provvedimenti trovano fondamento nell'art. 13 della costituzione che, dopo avere stabilito il carattere di inviolabilità della libertà personale e l'inammissibilità di forme di restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge prevede che *"in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida entro le successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto"*.

Le fattispecie tipiche disciplinate dalla legge sono:

- l'Arresto in flagranza
- il Fermo
- l'Allontanamento di urgenza dalla casa familiare

Ai fini della applicazione delle misure precautelari la pena è determinata ai sensi dell'art. 278 c.p.p.

L'Arresto in flagranza

Si ha flagranza di reato quando il soggetto:

- è sorpreso nell'atto di commettere il reato
- è inseguito, subito dopo il reato, dalla Polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone
- è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima

Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

L'Arresto in flagranza può essere **obbligatorio o facoltativo**.

Competenti ad eseguire l'Arresto sono **gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria** e, solo nei casi di Arresto obbligatorio, i **privati cittadini**.

L'Arresto obbligatorio, disciplinato dall'art. 380 c.p.p., è disposto nei confronti di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce:

- la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni
- o comunque è colto in flagranza per uno dei delitti tassativamente elencati al comma 2 dell'articolo citato

L'Arresto facoltativo è disciplinato dall'art. 381 c.p.p., il quale prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce:

- la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni
- ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
- o comunque è colto in flagranza per uno dei delitti tassativamente elencati al comma 2 dell'articolo citato

In tali ipotesi si può procedere all'Arresto soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Non è mai consentito l'Arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla Polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Qualora si tratti di delitto perseguibile a querela, l'Arresto è eseguito, o può essere eseguito nel caso di Arresto facoltativo, solo se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'Ufficiale o all'Agente di Polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'Arrestato è posto immediatamente in libertà.

Il Fermo

Il Fermo è disciplinato dall'art. 384 c.p.p.

Quando sussistono **specifici elementi che**, anche in considerazione della impossibilità di identificare l'Indiziato, fanno ritenere fondato il **pericolo di fuga**, il Pubblico Ministero, anche fuori dai casi di flagranza, dispone il Fermo della persona **gravemente indiziata** di un delitto per il quale la legge stabilisce:

- la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni
- di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi
- o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico

In questi casi, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria procedono al Fermo di propria iniziativa prima che il Pubblico Ministero abbia assunto la direzione delle indagini.

L'Allontanamento di urgenza dalla casa familiare

L'art. 384 bis c.p.p. disciplina il provvedimento di Allontanamento urgente dalla casa familiare.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'Allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, c.p.p. laddove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte

criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

La Convalida

Gli **Ufficiali di Polizia giudiziaria** pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e comunque **non oltre le 24 ore dall'Arresto o dal Fermo** (art. 386, comma 3, c.p.p.).

Entro **48 ore dall'Arresto o dal Fermo il Pubblico Ministero**, qualora non debba ordinare l'immediata liberazione del catturato, richiede la Convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove è stato eseguito l'Arresto o il Fermo (art. 390, comma 1, c.p.p.). Se il Pubblico Ministero non osserva tali prescrizioni, **l'Arresto o il Fermo diviene inefficace**.

Il Giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta del P.M.

L'udienza di Convalida si svolge in **camera di consiglio** con la partecipazione **necessaria del Difensore dell'Arrestato o del Fermato**.

Il Pubblico Ministero, se non ritiene di comparire, trasmette al Giudice per l'udienza di Convalida le richieste sulla libertà personale, indicando gli elementi su cui le stesse si fondano.

Il Pubblico Ministero, se compare, indica i motivi dell'Arresto o del Fermo e illustra le richieste sulla libertà personale. Il Giudice **procede all'interrogatorio dell'Arrestato** o del Fermato e **sente il Difensore**.

Quando risulta che l'Arresto o il Fermo è stato legittimamente operato e **sono stati rispettati i termini** di cui agli artt. 386, comma 3, e 391, comma, 1 c.p.p., il Giudice provvede alla **Convalida con ordinanza**. L'ordinanza è **ricorribile per Cassazione**.

Se ricorrono le condizioni di applicabilità **di una misura cautelare e sussistono esigenze cautelari**, il **Giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva**. In caso contrario **ordina l'immediata liberazione** dell'Arrestato o del Fermato.

È importante, infine, ricordare che l'Arresto o il Fermo **non è consentito** quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto **nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità**.

Le Misure cautelari

Le Misure cautelari sono previste dal libro IV del codice di rito e sono provvedimenti di natura necessariamente provvisoria che possono essere adottati nel corso del procedimento penale determinando una limitazione della libertà personale o di diritti reali prima della definitività del giudizio di cognizione.

Data la inviolabilità dei diritti costituzionali in gioco, stante la presunzione di innocenza parallelamente contemplata dall'art. 27 Cost., il sistema cautelare è improntato al principio di tassatività quanto a presupposti, forme e procedimento applicativo.

In via generale, le Misure cautelari possono essere disposte solo ove sussistano specifiche **condizioni di applicabilità**:

- **gravi indizi di colpevolezza** (art. 273 c.p.p.)
- **esigenze cautelari** (art. 274 c.p.p.)

Queste ultime sono a loro volta:

- specifiche ed inderogabili esigenze attinenti le indagini (c.d. rischio di inquinamento probatorio previsto dall'art. 274, lett. a, c.p.p.)
- il pericolo di fuga (art. 274, lett. b, c.p.p.)
- il rischio di reiterazione di reati, anche della medesima indole di quello per il quale si procede (art. 274, lett. c, c.p.p.)

Condizione imprescindibile è che tali esigenze siano dotate del carattere della **attualità**, con riguardo al momento applicativo.

Sussistendo tali presupposti, la legge prevede specifici **criteri di scelta** delle misure applicabili nel caso concreto:

- la **idoneità** a fronteggiare le specifiche esigenze
- la **proporzionalità** rispetto all'entità del fatto ed alla sanzione che sia stata o che si ritiene possa essere irrogata

A tal fine, la **Custodia cautelare in carcere** si colloca quale **extrema ratio** nel sistema processuale, potendo essere applicata solo ed esclusivamente qualora altre Misure meno afflittive si rivelino inadeguate a fronteggiare le esigenze del caso specifico. Per i reati di maggiore allarme sociale, tuttavia, l'art. 275, 2° co., c.p.p. introduce al contrario una presunzione di adeguatezza della sola Custodia cautelare, dovendo il giudice non disporre la Misura solo ove non sussistano esigenze. Qualora sussistano dovrà disporre quella custodiale.

Misure cautelari personali

In relazione alla sfera di restrizione, le Misure cautelari si distinguono in **Misure cautelari personali e reali**.

Le Misure **cautelari personali** a loro volta possono essere **coercitive** o **interdittive**, a seconda che incidano sulla libertà personale o di agire.

Sono **Misure cautelari coercitive**:

- il divieto di espatrio
- l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- l'allontanamento dalla casa familiare
- il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- il divieto e l'obbligo di dimora
- gli arresti domiciliari
- la custodia cautelare in carcere

Sono **Misure cautelari interdittive**:

- la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Quanto al procedimento applicativo, vengono richieste dal P.M. con richiesta motivata ed applicate dal Giudice che procede (il g.i.p., nella fase delle indagini preliminari) con **ordinanza**, il cui contenuto è indicato dall'art. 292 c.p.p.

Le Misure coercitive e interdittive sono immediatamente **revocate** ove risultino mancanti, anche alla luce di elementi sopravvenuti, le condizioni di applicabilità, ovvero le esigenze cautelari previste dalla legge. Possono inoltre essere **sostituite** con altre meno gravose, qualora si registri una attenuazione delle esigenze.

La richiesta di revoca o sostituzione può essere avanzata da P.M., ovvero dall'Indagato/Imputato (o dal Difensore) ed il Giudice, in tal caso previa richiesta, dispone con ordinanza.

La legge prevede, inoltre, casi di **estinzione** delle misure:

- la adozione di provvedimenti terminativi del giudizio, della fase o del grado, liberatori (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, assoluzione)
- quando, disposte per fronteggiare esigenze probatorie, le stesse non siano state adempiute entro il termine indicato nell'ordinanza applicativa
- l'omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere (cui deve obbligatoriamente procedere il Giudice che ha disposto la misura entro il termine di cinque giorni dall'esecuzione di essa)
- il superamento dei termini di fase e massimi previsti dall'art. 303 c.p.p.

Le Impugnazioni

Contro i provvedimenti in materia di misure cautelari personali sono previsti i seguenti Mezzi di impugnazione:

- Riesame (art. 309 c.p.p.)
- Appello (art. 310 c.p.p.)
- Ricorso per cassazione (311 c.p.p.)

Il **Riesame** è mezzo di gravame totalmente devolutivo esperibile avverso i **provvedimenti applicativi** delle misure cautelari coercitive. Può essere proposto dall'Indagato/Imputato, ovvero dal suo Difensore, entro il termine di **dieci giorni** decorrenti dall'esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, secondo le scadenze previste dall'art. 309 c.p.p.

Giudice competente è il tribunale del luogo in cui ha sede la corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso il Giudice che ha emesso la misura (il c.d. tribunale delle libertà) che decide in composizione collegiale.

L'**Appello** è mezzo di impugnazione parzialmente devolutivo, rispetto ai motivi dedotti, esperibile avverso le ordinanze non impugnabili mediante riesame (ad es. ordinanze di sostituzione delle misure cautelari coercitive, ovvero applicative di misure interdittive).

Contro le decisioni emesse dal tribunale della libertà è proponibile **ricorso per cassazione** ai sensi dell'art. 311 c.p.p. che può anche essere proposto direttamente avverso le ordinanze applicative di misure cautelari personali coercitive verso cui è esperibile il riesame, per **violazione di legge** (c.d. **ricorso per saltum**)

Misure cautelari reali

Sono **Misure cautelari reali**:

- il Sequestro **conservativo** (316 c.p.p.)
- il Sequestro **preventivo** (art. 321 c.p.p.)

Il **Sequestro conservativo** può essere disposto dal Giudice che procede con **ordinanza** su richiesta del P.M. quando vi è fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. La richiesta deve essere formulata dal P.M. su beni mobili o immobili dell'Indagato/Imputato e deve essere disposto dal Giudice con ordinanza.

Il **sequestro preventivo**, invece, può essere disposto con decreto dal P.M. quando vi è pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente il reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, oppure agevolare la commissione di altri reati.

Quanto alle Impugnazioni, avverso l'ordinanza applicativa del sequestro conservativo (art. 318 c.p.p.) e contro il decreto che dispone il Sequestro preventivo è ammesso **riesame**, anche nel merito, ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

Fuori dei casi in cui è esperibile il riesame, contro le ordinanze in materia di Sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del Sequestro emesso dal P.M. è proponibile invece l'**appello** ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito le Misure precautelari e le Misure cautelari.

In particolare, abbiamo parlato di:

- Arresto in flagranza
- Fermo
- Allontanamento di urgenza dalla casa familiare
- Convalida
- Misure cautelari personali
- Impugnazioni



- Misure cautelari reali

Grazie per l'attenzione!